

AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. GIOVANNI MORELLI
Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832/346679
PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 cpc con RICHIESTA DI ANTICIPATORIO

PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il Sig. **IURLARO GIUSEPPE UMBERTO**, nato a Nardò l'11/09/1978 e residente in Martignano alla via Savoia n. 7, c.f. RLRGPP78P11F842J, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832387075) e Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; fax 0832-346679; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, alla Via Sagrado n.6, giusta procura su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, **USR PUGLIA UFFICIO VI - AT DELLA PROVINCIA DI LECCE**, in persona del Dirigente in carica

- Resistenti

FATTO

- 1) Il ricorrente è inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale ATA della provincia di Lecce formate per il triennio 21'-24', ai sensi del DM 50 del 3/73/2021, volte al conferimento di incarichi a tempo determinato per i profili CS (collaboratore Scolastico), AT (assistente Tecnico) e AA (assistente Amministrativo).
- 2) In particolare figura nelle graduatorie di CS con pt.14, nelle graduatorie AT e AA con pt 11,5 (cfr Decreto di convalida del punteggio in atti).
- 3) Tanto in virtù del possesso dei titoli richiesti dal DM e della domanda ritualmente presentata il 30/03/2021 (in atti).
- 4) Tale domanda è stata inoltrata alla sede scolastica della scuola capofila, IISS LANOCE di Maglia (Le) - LEIS02100Q -, la quale ha provveduto a valutare i titoli presentati senza, tuttavia, prendere in considerazione i punti spettanti per la valutazione del servizio militare (0,5 pt. per ogni mese di servizio di leva obbligatorio).



5) L'operato della commissione della scuola valutatrice (IISS LANOCE di Maglie) ha comportato l'attribuzione di un punteggio totale del Sig. Iurlaro inferiore rispetto alle sue attese, poichè gli sono stati attribuiti, pt. 14 anziché pt. 18,5, per il profilo CS e punti 11,5 anziché punti 16 per i profili AT e AA (cfr. graduatorie *in atti*).

6) L'errata valutazione del punteggio del ricorrente discende dall'illegittima formulazione del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 che al punto n. A dell'”*Allegato A della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale ATA – Avvertenze* –”, prevede la valutazione del servizio militare di leva al pari del servizio effettivo reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di nomina. Il servizio prestato non in costanza di nomina viene invece valutato al pari del servizio presso altre amministrazioni.

7) Nella domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia il ricorrente ha dichiarato, tra le altre cose, di aver assolto agli obblighi di leva militare. Nella sezione ALTRE DICHIARAZIONI, ha espressamente riferito “***di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: ASSOLTO***” (cfr. domanda in atti).

8) In nessuna altra sezione il ricorrente ha potuto dichiarare esattamente il periodo di servizio di leva prestato se non in quella riservata al servizio prestato presso altre Amministrazioni Statali. In questo caso però per il periodo di riferimento (dal 18/12/1999 al 31/10/2000 cfr foglio matricolare) sono stati riconosciuti pt 0,05 per ogni mese e/o frazione superiore a 16 gg in luogo di pt 0,5 riconosciuti per il servizio di leva parificato al servizio specifico. Da tanto la spettanza di ulteriori pt 4,5 in ciascuna graduatoria derivanti da punti 5 totali spettanti per il servizio di leva obbligatorio prestato sottratti gli 0,5 già riconosciuti per il medesimo periodo come prestati genericamente presso altre amministrazioni statali.

9) L'illegittimo mancato riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva ha poi di fatto determinato anche la il mancato riconoscimento del diritto al conferimento di nomina a tempo determinato quale CS per l'a.s. 22'-23'.

10) In data 7/10/2022 il sig. Iurlaro ha infatti ricevuto una convocazione per il conferimento di un incarico a t.d. presso il 2° Circolo Didattico E. De Amicis di Lecce (cfr mail comunicazione in prod). Per quanto appreso per le vie brevi l'incarico è stato poi assegnato



alla sig.ra Giulia Antonazzo che nella graduatoria di istituto della scuola risulta inserita al posto n. 202 con punti 14,30. Nella stessa graduatoria il prof. Iurlaro figura attualmente al posto n.214 con pt 14,00 (cfr Graduatoria di Istituto di III fascia dell'Istituto De Amicis di Lecce).

12) In data 17/10/2022 il ricorrente è stato destinatario di altra convocazione, questa volta presso l'IC Falcone Borsellino di Soletto (Cfr Convocazione Istituto Soletto, in prod). Per quanto emerso in esito ad apposita richiesta di chiarimenti rivolta alla scuola, la relativa nomina è stata poi conferita alla sig.ra Perrone Sara inserita nella Graduatoria di Istituto della predetta scuola al posto n. 87 con pt 14,10. Nella predetta graduatoria il prof. Iurlaro figura invece al posto n.89 con pt 14,00 (cfr Graduatoria di Istituto III fascia Soletto).

11) Ove l'Amm.ne avesse correttamente valorizzato il servizio di leva del ricorrente, nelle graduatorie su cui si controverte, tali incarichi sarebbero stati certamente assegnati al Sig. Iurlaro (a fronte di ulteriori pt 4,5 rivendicati e del sicuro superamento nelle relative graduatorie dei candidati assunti) che invece a tutt'oggi versa in stato di disoccupazione.

Pertanto, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amm.ne, il ricorrente ha interesse a proporre ricorso innanzi codesto Ecc.mo giudicante, ai fini del riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio militare obbligatorio (Leva) nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA della provincia di Lecce con ogni conseguente beneficio, anche assuntorio, e tanto per i seguenti

MOTIVI

I. Ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 *ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. AVVERTENZE A*, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (cfr. Avvertenze Allegato A al DM 50/21).

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non



risulta in linea con la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che *“i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha affermato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, come nella fattispecie di cui trattasi: *“La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado)....* Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato **dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea)** indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio. **La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba**



necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.”.

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – del ricorrente), nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l'accesso alle graduatorie su cui si controverte (diploma).

Nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “... *la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee*” (si veda, altresì, la **giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011**).

Dirimente è stata la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020 nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva



prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in



costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.

Quanto sopra ha trovato conferma anche nella più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato che in una vicenda del tutto analoga ha così statuito: “Considerato che i motivi di appello contengono sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, che non sembrano presentare le caratteristiche di una procedura concorsuale, e che, pertanto, vi siano le condizioni per dare continuità alla giurisprudenza della sezione (tra le tante cfr. sent. n. 2151 del 2018; odr. 4338/2021) e della giustizia civile (cfr. Cass. n. 15467/2021) che, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, affermano la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI Ord. N. 5196 del 24/9/2021).

E’ evidente che DM 50/21, nel distinguere tra servizio militare svolto in costanza di nomina e non, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il servizio nella medesima qualifica, si appalesa del tutto arbitrario ed irrazionale.

Insomma **“i decreti Ministeriali n. 50 del 3/3/2021 e n. 9256 de 18/3/2021, nella parte in cui prevedono che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limitano la portata applicativa della norma di rango primario sopra richiamata.**

A ciò si aggiunga che le disposizioni dei decreti ministeriali appaiono porsi in contrasto anche con l’art. 52 della Cost. secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. (in questi termini Trib Lav Milano 1/6/2022 resa in una vicenda del tutto analoga; in prod.)

Il ricorrente non può infatti in alcun modo essere svantaggiato per aver compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione.

Egli infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere alle graduatorie su cui si controverte, è stato preposto al servizio militare obbligatorio allorquando era già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all’ingresso nel



mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio effettivo al pari di quello prestato in costanza di rapporto, così come stabilito dal legislatore con L. 958/1986 e D.Lgs. n.297/1994.

Evidente pertanto è l'illegittimità delle disposizioni impugnate anche per violazione della tutela dell'affidamento del ricorrente.

Invero, il ricorrente dava per scontato la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento, senza alcun limite relativo allo svolgimento o meno di detto servizio in costanza di nomina. E tanto anche in virtù del fatto che ha dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 10 mesi ha dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico!

Da tanto il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti integralmente i punti (0,5 per ogni mese di servizio militare di leva) nelle graduatorie di interesse, per il servizio militare di leva effettuato.

II. In virtù dell'ulteriore punteggio spettante il sig. Iurlaro avrebbe certamente avuto diritto alla nomina per l'a.s. 22/23 quale collaboratore scolastico.

Si consideri infatti che secondo la Tabella di Valutazione allegata al DM 50 del 3/3/2021 per ogni mese di servizio effettivo spettano pt 0,50. Secondo quanto argomentato innanzi per il servizio militare di leva svolto dal ricorrente, ancorchè non in costanza di nomina, spettano 0,5 pt per ogni mese, pari al servizio effettivo.

Nella specie il Sig. Iurlaro ha svolto 10 mesi di servizio di leva obbligatorio, prima del servizio volto per ferma volontaria e tanto in applicazione dell'art. 1 co 104 e 105 della L. n. 662 del 23/12/1996.

Trattasi più precisamente del periodo che va dal 18/12/1999 al 30/10/2000. Al riguardo si consideri che anche dopo la prestazione del giuramento per la ferma volontaria i militari di leva erano comunque tenuti a concludere il relativo servizio previsto per legge.

Ebbene in virtù dell'ulteriore punteggio spettante pari a **pt 4,5** (ovvero pt 5 spettanti per il servizio obbligatorio di leva di 10 mesi, meno pt 0,5 già riconosciuti a titolo di servizio generico presso altre amministrazioni - secondo tabella di riferimento 0,05 per ogni mese) avrebbe certamente avuto diritto alla supplenza presso il 2° Circolo E. De Amicis di Lecce.



La predetta nomina è stata infatti conferita ad un candidato inserito nella graduatoria di riferimento con solo pt 14,30 (nella specie Giulia Antonazzo), candidato che il ricorrente avrebbe certamente scavalcato in virtù del punteggio di partenza in detta graduatoria, ovvero pt 14, e degli ulteriori 4,5 pt rivendicati.

Lo stesso dicasi anche per la convocazione e per la relativa nomina conferita sempre per l'a.s. 22/23 dall'IC Falcone Borsellino di Soletto dove l'incarico è andato ad un aspirante con solo pt. 14,10 (nella specie Perrone Sara) e quindi certamente superato dal ricorrente in virtù del punteggio spettante e rivendicato in questa sede.

SUL PERICULUM IN MORA

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus. Nella specie sussiste anche un danno grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di misure cautelari.

Nel tempo necessario per far valere i propri diritti nella via ordinaria, il ricorrente sopporta infatti un pregiudizio, grave ed irreparabile, che deriva dalla peculiare natura della lesione. Come s'è visto la mancata attribuzione del punteggio spettante ha determinato la perdita dell'incarico al quale avrebbe certamente avuto diritto.

Lo stato di disoccupazione forzato che ne è conseguito va quindi a discapito del *menage* familiare e delle esigenze di vita quotidiane.

Si consideri al riguardo che il sig. Iurlaro ha due figli minori (Iurlaro Giorgio nato il 24/04/2008 e Iurlaro Fabrizio nato il 02/07/2018 (cfr stato di famiglia in prod) e che il coniuge Filieri Doris ha di recente perso la propria fonte reddituale (causa la cessazione della propria attività commerciale; cfr relativa documentazioni in prod).

La situazione finanziaria familiare risulta pertanto gravemente compromessa, circostanza questa evidenziata dal saldo dell'ultimo estratto conto familiare (in prod).

Nella considerazione quindi dei tempi e delle dinamiche procedurali di un giudizio ordinario è chiaro che il rivendicato provvedimento cautelare rappresenta l'unica forma di tutela piena ed effettiva per il ricorrente e per la sua famiglia.

La clausola del DM 50 del 3/3/2021, su cui si controverte, compromette infatti in modo grave



ed irreparabile le sue chance occupazionali con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa

Tale danno viene ulteriormente aggravato dall'impossibilità di accumulare ulteriore servizio specifico nel predetto insegnamento, anche in vista di un futuro ulteriore aggiornamento delle predette graduatorie provinciali e/o della partecipazione alle imminenti procedure concorsuali per titoli di cui all'art. 554 del DLgs n. 297/94.

Il ricorrente ha pertanto interesse ad invocare un anticipatorio provvedimento cautelare che riconosca subito il diritto al maggior punteggio rivendicato, per il servizio di leva obbligatorio, e che gli consenta di essere subito destinatario dell'incarico di CS a tempo determinato disponibile in provincia di Lecce, spettante per diritto di graduatoria già nell'ambito della convocazione disposta dalla 2° CD E De Amicis di Lecce, o comunque nelle tornate di nomine successive, disposte dalle scuole nelle cui graduatorie di circolo e di istituto è inserito per le qualifiche di CS, AA e AT.

Il ricorrente ha comunque interesse ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corretta valorizzazione del servizio militare di leva da far valere per le prossime nomine e anche per i prossimi aggiornamenti delle graduatorie di circolo e di istituto formate dalle scuole della provincia di Lecce per i profili CS, AA e AT.

Evidente, invero, è l'utilità di un siffatto provvedimento cautelare anche per l'Amm.ne che eviterebbe di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento del ricorso ordinario.

Insomma, la concessione di misure cautelari, nella vicenda, garantirebbe una tutela effettiva degli interessi della ricorrente ma anche dell'amm.ne.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro di Lecce, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, riconosciuta la propria competenza e previi gli incombenti di legge, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare, anche **attraverso un anticipatorio provvedimento cautelare:**

- il diritto del ricorrente alla corretta valorizzazione del servizio di leva obbligatorio con



l'attribuzione del medesimo punteggio previsto per il servizio effettivo prestato nella medesima qualifica messa a concorso, al pari dei servizi di leva prestati in costanza di rapporto, nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (profili: CS, AT e AA), formate dalle scuole della provincia di Lecce in cui ha chiesto l'inserimento, ai sensi del DM 50/21;

-il diritto del ricorrente ad ulteriori pt 4,5 nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA (profili: CS, AT e AA), formate dalle scuole della provincia di Lecce in cui ha chiesto l'inserimento, ai sensi del DM 50/21;

- il diritto del ricorrente, in virtù dell'ulteriore punteggio spettante nelle graduatorie del personale ATA, qualifica CS, della provincia di Lecce, al conseguimento dell'incarico presso l'Istituto o Istituti che allo stesso sarebbe/ro spettato/i e/o spetta, per l'a.s. 22/23, per diritto di graduatoria;

- la condanna dell'Amm.ne resistente all'adozione di ogni atto e provvedimento necessario ai fini dell'effettivo riconoscimento di siffatti diritti;

- il tutto previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento a tanto ostativi, anche di natura regolamentare, ivi compresa in parte qua il DM 50/21.

E con condanna dell'Amm.ne resistente al pagamento di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria si deposita:

- 1) Copia D.M. n. 50 del 3/3/2021;
- 2) Copia Domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto;
- 3) Stralcio graduatorie di III fascia del 2° CD E De Amicis Lecce;
- 4) Mail convocazione per nomina a td. presso il 2° CD E De Amicis di Lecce;
- 5) Stralcio graduatorie di III fascia dell'IC Falcone Borsellino di Soleto;
- 6) Mail di convocazione per nomina a td presso l'IC Falcone Borsellino di Soleto
- 7) Copia diploma
- 8) Decreto di validazione del punteggio nelle graduatorie di Istituto di III fascio;
- 9) Foglio matricolare del ricorrente;
- 10) Copia dello Stato famiglia del ricorrente;



- 11)** Copia contratto somministrazione Flieri Doris;
- 12)** Copia estratti conto familiari (Unicredit e San Paolo);
- 13)** Copia ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente;
- 14)** Copia ultima dichiarazione dei redditi di Filieri Doris.

Si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è indeterminabile e il ricorrente è esente dal contributo unificato in quanto non percepente un reddito familiare superiore ad € 35.240,04.

Lecce, 28/11/2022

Avv. Giovanni Morelli

Avv. Giuliano Giannini

